



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DEL PO**
Scuola dell'Infanzia- Primaria- Secondaria di I grado
Via Bonazzi, 9_ 46035 OSTIGLIA (MN) _ TEL 0386/802030 - FAX 0386/802086
e-mail: info@icdelpo.edu.it - sito web: www.icdelpo.edu.it
Codice IPA: istsc_mnic820005 - Codice Univoco Ufficio: UF0G04
CF: 93034950209 - CM: MNIC820005



- AI DOCENTI I.C. del Po
- AI DSGA e PERSONALE ATA

Circolare interna n.17

Oggetto: vigilanza alunni.

Con la presente comunicazione si ricorda quanto segue:

- **Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti e, sulla base delle nuove disposizioni conseguenti alla pandemia da SARS CoV-12, anche del personale ATA, vigilare sugli allievi dal momento iniziale dell'affidamento da parte della famiglia a quello dell'uscita, ossia fino al subentro dei genitori, di persone da essi incaricate o dei servizi di trasporto.** Per ricorrente giurisprudenza l'obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'istituzione scolastica, e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita. La responsabilità della P.A., ai sensi degli **artt. 2043-2048 C.C.**, sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva, con la precisazione che l'obbligo di vigilanza assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi.
- A tale proposito l'art. 27, comma 5 CCNL Scuola 2003, per assicurare la vigilanza sugli alunni, fa obbligo agli insegnanti di trovarsi in servizio cinque minuti prima dell'inizio del turno di servizio e di assistere all'uscita degli alunni, secondo le modalità specifiche del proprio plesso.
- I docenti di turno sono sempre impegnati in **una vigile sorveglianza** affinché siano evitate situazioni che possano mettere in pericolo l'incolumità degli alunni ed episodi di sopraffazione e bullismo.
- I docenti possono lasciare le aule solo in casi di necessità e per brevissimo tempo; in tal caso essi devono richiedere la presenza del collaboratore scolastico affinché garantisca la vigilanza. Bisogna assolutamente **evitare di affidare agli alunni incarichi che non sono di loro competenza.**

Firmato digitalmente da SGARBI CARLA

La responsabilità per l'inosservanza dei suddetti obblighi è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile:

art. 2047 “In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”;

art. 2048 “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (.....) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Inoltre, secondo la **sentenza Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997** i "precettori " non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via *preventiva* le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso.

- **L'art. 44 del CCNL '03**, al quale si rimanda, **prevede espressamente la funzione di sorveglianza anche per il personale ATA secondo i turni di servizio.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carla Sgarbi